

## COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 198/43/2011

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di accertamento a carico della TOP CAR di Ta. Fr. e C. Snc con sede legale in Busnago (MI), Via Dell'Industria n. 3.

L'accertamento viene contestato dall'Amministratore e Socio Ta. Fr. e dell'altro Socio Sig. A. HA. MO. AN. con residenza a Roncello (MI), Via Brianza n. 12.

L'accertamento trattandosi di società di persone ha avuto effetto anche a livello di Soci ai quali è stato attribuito ai fini IRPEF una parte del reddito di impresa in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Stante la evidente consequenzialità degli accertamenti il procedimento a carico della Società è stato riunito a quello a carico del Socio.

L'accertamento ha per oggetto le "plusvalenze" da cessione di un autolavaggio non gestito direttamente ma concesso in locazione per € 24.789 all'anno. A fronte di una plusvalenza dichiarata di € 8.643 è stato accertata una "plusvalenza" di € 56.291.

L'avviamento è stato calcolato dall'Agenzia moltiplicando X 3 il canone di locazione, dunque € 24.789 X 3 = € 74.367.

All'Avviamento è stato aggiunto il ricavo da cessione della attrezzatura stimato in € 58.281 (in luogo di € 50.000 dichiarato):

ACCERTAMENTO		DICHIARAZIONE
€ 74.367+	Avviamento	€ 85.000 - (€ 35.000 Avv. +€ 50.000 attrezz.)
€ 58.281	Attrezzatura	€ 76.357 (Residuo da ammortizzare)
€ 132.648 -		€ 8.643 (Plusvalenza dichiarata)
€ 76.357	Residuo da ammortizzare	
€ 56.291	PLUSVALENZA ACCERTATA	

I contribuenti hanno contestato sia le modalità di determinazione dell'Avviamento ritenute superficiali e non adeguate alla stima di una azienda sia la circostanza che non si è tenuto conto che in base al contratto di affitto di azienda rimanevano a carico della Società gli oneri relativi all'affitto del terreno per cui la redditività assunta come riferimento sarebbe differente e minore.

Viene richiamata la prassi per la quale, ricorrendo determinate situazioni, il moltiplicare andrebbe ridotto a 2.

L'agenzia di Monza si è costituita in giudizio riservandosi di contro dedurre, cosa che ha fatto, successivamente con Memoria del 25.05.2001.

Il tale sede viene rilevato che la plusvalenza dichiarata in solo € 8.643, tenuto conto del settore di attività, era un dato palesemente non congruo se non "antieconomico".

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le modalità utilizzate dall'Agenzia per la determinazione dell'Avviamento certamente non sono quelle più tecniche e sofisticate generalmente applicate per la valutazione di una

"azienda" ma tenuto conto della situazione, cioè del fatto che l'autolavaggio non è gestito direttamente ma concesso in locazione, ha una sua ratio. Il canone di locazione "parametro" assunto quale indice di redditività può infatti rappresentare e misurare, se pur indirettamente, il possibile rendimento dell'azienda in assenza di dati strettamente relativi all'effettiva gestione in capo all'affittuario.

Può tuttavia accogliersi la richiesta della ricorrente di applicare un moltiplicatore di 2 per tenere conto della circostanza prevista contrattualmente che a carico della società resta l'onere dell'affitto del terreno sul quale insiste l'autolavaggio. La plusvalenza da cessione sarà pertanto la seguente:

Avviamento	€ 49.000
Attrezzature	€ 58.281
	€ 107.281
Valore residuo dei cespiti	€ - 76.357

Plusvalenza	€ 30.924	arrotondata in € 30.000
-------------	----------	-------------------------

Valore da imputare ai Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie in parte il Ricorso determinando la plusvalenza da cessione di azienda in € 30.000 arrotondandolo. Spese compensate.